

CAPO 3.4 (R) – INDIRIZZI E PARAMETRI PER IL DECORO URBANO NEL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Art. 3.4.1 – GENERALITÀ

1. Le Norme di cui al presente Capo si applicano al sistema insediativo storico e prevalgono su eventuali disposizioni contrastanti contenute nel Capo 3.2 Sono fatte salve le prescrizioni contenute negli art.4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 e nel Tomo III Sezione comunale.

Art. 3.4.2 – ELEMENTI DI FINITURA DELLE FACCIATE

1. Devono essere assicurati la salvaguardia, il recupero e il ripristino di tutti gli elementi decorativi della facciata che sono parte determinante della sua caratterizzazione architettonica.
2. Tutti gli elementi originali in pietra, marmo, cotto, legno etc. dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione o ripristinati in caso di degrado con gli stessi materiali e tecnologie di lavorazione. Porte, portoni e infissi, qualora in buono stato e non alterati, saranno recuperati o ripristinati con lo stesso materiale e disegno. **MANUTENZIONE ELEMENTI ORIGINALI**
3. In ogni intervento che ecceda la categoria MO, dovranno essere rimossi tutti quegli elementi quali zoccoli, rivestimenti in marmo o altro materiale, bancali e soglie in cemento, infissi in alluminio, spalle dei vani vetrina oltre che superfetazioni e quant'altro risulti improprio ed incoerente con la tradizione dell'edilizia storica locale ed in particolare con la tipologia originaria del fabbricato. **INTERVENTI ECCEDENTI LA MO**
4. Le porte, le finestre, gli scuroni e le persiane di nuovo inserimento saranno realizzati in legno con le tecnologie di lavorazione, le tonalità di colore e le tecniche di incasso coerenti con la tradizione storica locale. **NUOVI INSERIMENTI**
5. Negli edifici per i quali è ammesso l'intervento di RE sono consentiti anche infissi realizzati in altro materiale purché installati su tutte le finestre di un fronte e verniciati con i colori tipici dell'edilizia storica locale.
6. Campanelli e citofoni devono essere collocati a incasso nella spalla interna del vano porta di accesso all'edificio e realizzati con materiali adeguati al contesto architettonico; sono comunque vietati quelli realizzati con materiali plastici o in alluminio. **CAMPANELLI E CITOFONI**
7. Le lattonerie saranno a sezione circolare realizzate o in rame o in altro materiale metallico con colore rame ossidato o testa di moro. **LATTONERIE**
8. I contatori del gas e dell'acqua devono trovare alloggiamento in un apposito luogo all'interno dell'edificio. Se ciò non fosse possibile è ammessa la loro installazione in facciata in apposite nicchie opportunamente occultate da uno sportello a filo di facciata in ghisa o acciaio in colore ferro naturale o del colore della facciata **CONTENITORI GAS E ACQUA**
9. È vietata l'installazione di tettoie, pensiline o sporti a protezione degli infissi.

Art. 3.4.3 – MURATURE E INTONACI

1. Gli interventi di risanamento dei fronti degli edifici devono garantire la conservazione o il ripristino di murature di mattoni faccia a vista, con o senza sagramatura, o intonacati e tinteggiati. **DIVIETO ALTERAZIONE ASPETTO ORIGINARIO**
2. La manutenzione della muratura a faccia a vista dovrà essere realizzata previa spazzolatura e rifacimento dei giunti in malta di calce e quella della muratura trattata con la tecnica della sagramatura dovrà essere prevalentemente eseguita con operazioni di consolidamento e parziali rifacimenti.
3. È vietato alterare l'originario aspetto cromatico di murature a vista sia utilizzando prodotti per la protezione superficiale, sia quando con il metodo del "cuci e scuci" si debbono ricostruire parti di muratura. **SCelta COLORI**
4. Gli intonaci realizzati su edifici soggetti a RS e RRC, qualora non fosse possibile recuperarli, dovranno essere rifatti con materiali e tecniche tradizionali.
5. Non è ammesso, su edifici soggetti a RS e RRC l'uso di intonaci plastici e rivestimenti (marmo, cotto, ceramica, ecc.) bensì intonaci a base di calce.

Art. 3.4.4 – TINTEGGIATURE E COLORI

1. Criteri per la scelta del colore delle facciate
 - a) Recupero delle tinte o colori originari reperibili in tutte le componenti architettoniche - decorative e di finitura delle facciate.
 - b) Valutazione complessiva di un tratto della strada nel quale è inserito l'edificio sufficientemente ampio per rappresentare una campionatura plausibile delle gamme di colori caratterizzanti l'ambiente.
 - c) Elementi architettonici-decorativi quali stipiti, portali, lesene, cornici, marcapiani, cornicioni, finti bugnati, presenti sui fronti degli edifici dovranno essere differenziati dal colore della facciata.
 - d) La verniciatura delle persiane, scuroni, infissi in genere dovrà armonizzarsi con il colore della facciata e dei particolari decorativi; per le parti in ferro quali grate, inferriate, ecc. sarà prevalentemente adottato il colore grigio ferro antracite.
 - e) Per gli interventi di RS e RRC deve essere utilizzata una tinteggiatura ai silicati (in alternativa all'affresco). Per gli interventi di RE possono essere utilizzati colori sintetici.
2. Prima della colorazione della facciata dovranno essere realizzate campionature di colore per la verifica dei criteri adottati per il tipo di finitura e la scelta delle tonalità da farsi in accordo con lo Sportello Unico per l'Edilizia.
3. Per gli edifici vincolati ai sensi del DLgs 42/2004 è necessario conseguire il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici in merito al tipo e al colore.
4. Le eventuali decorazioni presenti sulle facciate degli edifici dovranno essere opportunamente recuperate previo il contributo tecnico di operatori specializzati nel settore.

Art. 3.4.5 – PAVIMENTAZIONI

1. Le pavimentazioni di pregio sia interne che esterne devono essere conservate e ripristinate. Le integrazioni di parte di pavimentazioni degradate ovvero il ripristino di pavimentazioni in cattivo stato di conservazione, dovranno essere realizzate impiegando materiali omogenei a quelli preesistenti ed utilizzando tecniche costruttive tradizionali.
2. Negli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria la pavimentazione degli spazi comuni collettivi (cortili, androni, scale, percorsi pedonali, portici, etc.) dovranno essere realizzate con materiali tipici della tradizione locale: acciottolato di fiume, laterizio, lastre di arenaria, veneziana di marmo, blocchetti di porfido, etc.). È da escludere l'uso di pavimentazioni in asfalto, marmo lucidato, ceramica, gres, prefabbricati autobloccanti.

PAVIMENTAZIONI
DI PREGIO E
DEGRADATE

Art. 3.4.6 – AREE SCOPERTE DI PERTINENZA

1. Nelle aree scoperte di pertinenza è vietata la realizzazione di casette per attrezzi, serre fisse, manufatti precari e tettoie, fatte salve specifiche norme contenute nel Tomo III Sezione comunale.
2. La sistemazione delle aree a verde dovrà avvenire utilizzando le essenze autoctone tipiche della tradizione locale, salvaguardando le alberature esistenti. Non sono ammesse nuove pavimentazioni in asfalto.
3. Gli interventi di recupero degli edifici dovranno riguardare contestualmente anche le aree di pertinenza (giardini, corti rurali, etc.) sulla base di un rilievo delle alberature, di tutti i manufatti e pavimentazioni esistenti.
4. Nelle unità di spazio scoperto di pertinenza delle unità edilizie è prescritta la conservazione e/o il ripristino degli arredi, dei manufatti e dei reperti di valore storico-artistico o storico-testimoniale, quali fontane, pozzi, lapidi, sculture, rilievi, edicole, dipinti e simili.
5. È prescritta la conservazione degli elementi di delimitazione perimetrali; il loro ripristino o la loro sostituzione deve essere effettuata con gli stessi materiali o con materiali tradizionali. Gli elementi di delimitazione perimetrale esistenti incongrui vanno eliminati e sostituiti con elementi aventi le caratteristiche dell'edilizia storica locale.
6. I nuovi elementi di delimitazione perimetrale devono fare riferimento all'edilizia storica locale, comprese le coloriture.
7. È consentita la realizzazione di scale di sicurezza aperte, purché differenziate dal contesto per forma e materiali

DIVIETI

SISTEMAZIONE A-
REE VERDI

INTERVENTI DI
RECUPERO

RIPRISTINI
MANUFATTI STO-
RICI

DELIMITAZIONI
PERIMETRALI

SCALE DI
SICUREZZA

Art. 3.4.7 – NEGOZI STORICI

1. Nella Sezione comunale del RUE sono individuati i negozi e le vetrine che per i loro caratteri storici ed artistici costituiscono documento della realtà locale degno di essere conservato.
2. È prescritta la loro conservazione che potrà attuarsi con opere di restauro e di ripristino dei materiali di infissi, soglie, etc., dei colori e di tutti gli elementi che concorrono alla loro definizione e caratterizzazione.
3. Le chiusure di protezione esterne, l'arredo, le vetrinette e le bacheche, qualora coeve alla realizzazione delle vetrine, dovranno essere restaurate o ripristinate.

Art. 3.4.8 – VETRINE E SERRANDE

1. Per le vetrine dei negozi non compresi nell'elenco di cui all'art. precedente sono consentite operazioni di sostituzione di materiali e di modifica del disegno sia in prospetto che in pianta. INTERVENTI SU VETRINE
2. Gli infissi delle vetrine saranno montati in modo da non superare il filo interno del muro di facciata; sono consentiti arretramenti.
3. I materiali sono valutati in rapporto all'impatto dimensionale e cromatico facendo riferimento alle tonalità della facciata e dei suoi elementi. MATERIALI
4. È vietato il rivestimento delle spalle e dell'intradosso del vano vetrina con qualsiasi tipo di materiale che non sia quello delle facciate; le soglie realizzate con materiali tradizionali, pietre, marmi, cotto, saranno estese a tutta la superficie del piano di calpestio utilizzata liberamente dal pubblico.
5. È vietato illuminare lo spazio antistante le vetrine dall'esterno fatta eccezione per quelle og-getto di una proposta d'arredo urbano o nuova illuminazione dell'intero fronte dell'edificio.
6. Per una stessa unità edilizia oggetto di un unico titolo abilitativo gli infissi delle vetrine, comprese le protezioni esterne, dovranno essere realizzati con materiali e colori dello stesso tipo e il disegno di ciascuna dovrà in ogni caso richiamarsi ad un disegno unitario.
7. Se l'intervento di rinnovo e/o sostituzione interessa solo una o alcune delle vetrine di una stessa UE, si seguiranno le seguenti prescrizioni:
 - se nell'unità edilizia vi è la presenza di un negozio storico il nuovo intervento dovrà coordinarsi con segni, partizioni, materiali, colori e filo di imposta della vetrina vincolata;
 - negli altri casi le nuove vetrine dovranno uniformarsi nel disegno, materiali e colori a criteri filologicamente attenti al contesto.
8. Serrande: SERRANDE
 - Per le serrande poste in edifici vincolati ai sensi del DLgs. 42/2004, in caso di modifica, è necessario conseguire il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici in merito al tipo, materiale e colore.
 - Ove si installino serrande di sicurezza in metallo è prescritto il tipo avvolgibile a maglia aperta; in caso tale tipo non risulti installabile, la soluzione deve essere concordata con il SUE.
 - È vietata l'installazione di serrande fisse esterne al muro di facciata e l'utilizzo di cancelletti o altri elementi di chiusura diversi dal tipo sopra prescritto.

Art. 3.4.9 – TENDE ESTERNE

1. Le prescrizioni di cui ai seguenti commi si applicano per l'installazione di tende esterne, fatte salve diverse disposizioni della sezione comunale del RUE.
2. Dimensioni e modalità di installazione: INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
 - Sono ammesse solo a servizio delle vetrine presenti al piano terra. Possono sporgere dal piano della facciata al massimo di 1.30m e la loro massima sporgenza deve rimanere entro 20cm dal filo esterno del bordo del marciapiede antistante la vetrina. L'altezza minima prescritta dei lembi inferiori è di 2.20m. Nel caso di assenza di marciapiede la loro massima sporgenza non deve superare i 75cm dal filo muro con una altezza minima da terra non inferiore a 2.50m;
 - La tenda non deve mai nascondere o danneggiare gli elementi decorativi e di pregio presenti sul fronte o nel vano vetrina interessato;
 - Non è concesso montare la tenda sul fronte, fuori dal vano, negli edifici vincolati ai sensi del DLgs 42/2004 Tit. I che presentano decorazioni di vario tipo attorno al vano stesso.

- È preferibile installare la tenda all'interno del vano murario che alloggia la vetrina o vetrine contigue. In caso di indiscutibili impedimenti di carattere funzionale-strutturale la tenda può essere montata direttamente sul fronte con i vincoli dimensionali di cui alla Fig. 2.

3. Tipologia

- Sono ammesse esclusivamente tende di tipo tradizionale nei limiti di cui alle figure 1, 2 e 3 seguenti, con uniformità degli allineamenti di altre tende poste sulla strada.
- In presenza di portico antistante è ammessa esclusivamente apporre la tenda nel vano dell'arcata, senza sporgenza sull'esterno.

TIPOLOGIA

4. Materiali e colori

- La tela deve essere in materiale tessuto. Sono vietate materie plastiche in foglio o tessuti ricoperti da una plastificazione che ne occulti la trama e dia l'aspetto d'una superficie lucida;

MATERIALI E COLORI

- 5. Sono ammesse le sole tinte unite rosso tradizionale salvo l'uniformità dell'UE e comunque da concordare con il SUE. È ammessa la personalizzazione con marchi o scritte nei limiti del decoro e dell'equilibrio cromatico.




Fig. 1. Vano vetrina con $h > 330$ cm. È consentito l'uso della tenda a meccanica tradizionale con rullo raccogli-tore a un'altezza sufficiente per il braccio estensore lungo 130 cm con fulcro alto 230 cm. da terra.

Fig. 2. Vale quanto detto nell'esempio precedente. In questo caso può l'altezza del vano vetrina = 330 cm. permettere il rispetto ottimale della distanza di 20 cm. attorno al profilo della buca-tura.

Fig. 3. Qualora il vano vetrina abbia $h > 330$ cm., il montaggio di un braccio estensore a tre cerniere, consentendo un'inclinazione della tenda $> 45^\circ$, permette che si rispetti l'altezza da terra di 220 cm. e l'aggetto di 130 cm

Art. 3.4.10 – INSEGNE MERCEOLOGICHE E/O AZIENDALI

1. Insegne a parete:

- Le insegne relative alle vetrine vincolate di cui alla Sezione Comunale del RUE, saranno oggetto, qualora risultino originarie, di un'opera di conservazione attraverso la metodica del restauro e del ripristino.
- È vietata la collocazione di insegne in spazi collocati ad un'altezza superiore alla linea del marcapiano relativa al primo piano.
- È vietata la sovrapposizione di insegne agli elementi decorativi e architettonici delle facciate quali cornici, lesene, bugnati, grate, ecc.
- Le insegne pertinenti alle attività commerciali, esercizi pubblici, artigianali, terziarie poste al piano terra e dotate di vani vetrina dovranno essere contenute all'interno di questi, collocate parallelamente al piano della facciata e non potranno da questo sporgere.
- Nel caso in cui o l'intero edificio o il piano terra di esso siano sede di una sola funzione terziaria, commerciale, ecc., per cui è esclusa la compresenza di più targhe o insegne, è possibile installare sulla parte inferiore della facciata una sola insegna. Questa dovrà essere progettata secondo gli indirizzi di salvaguardia e valorizzazione degli elementi architettonici che caratterizzano la facciata medesima.

INSEGNE A PARETE

Ove si riscontri l'impossibilità di collocare un'insegna, di qualsiasi tipo, nel rispetto dei punti precedenti, si consente l'installazione di targhe con le modalità previste in seguito per le Targhe.

2. Insegne a bandiera:
- Le insegne a bandiera sono consentite per le attività e gli esercizi di interesse pubblico quali ospedali, farmacie, polizia, carabinieri, etc. secondo il codice nazionale unificato e non sono comunque installabili negli spazi “sottoportico”.
 - Per questi particolari enti sono consentite anche le frecce direzionali con materiali e modalità costruttive unificate per l’intero territorio comunale.
 - Sono ammesse le insegne di richiamo relative ad esercizi di interesse primario o turistico (alberghi, ristoranti, musei, tabaccherie, etc.), illuminate ma non luminose purché di modeste dimensioni e in posizione tale da non arrecare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare.
3. Materiali e modalità di installazione:
- Le insegne dovranno essere realizzate con materiali tradizionali (ferro, legno, vetro, tessuto, etc.) opportunamente trattati al fine di limitarne il deterioramento.
 - La collocazione sulla facciata avverrà nel rispetto dei rapporti delle partiture architettoniche oltre che di quelle relative alle norme viabilistiche.
 - L’insegna illuminata non può alterare l’intensità e il tono di luce pubblica presente nello spazio urbano su cui si affaccia.
4. Obblighi della proprietà, dell’esercente e dell’installatore:
- Le insegne esistenti collocate in modo e posizione diversa da quanto sopra detto non potranno essere rinovate; in caso di intervento dovranno uniformarsi alle prescrizioni di cui ai commi precedenti.
 - L’insegna non più utilizzata per cessazione o trasferimento dell’attività deve essere rimossa

INSEGNE A
BANDIERA

Art. 3.4.11 – CASSETTE POSTALI


- Le cassette postali devono essere collocate in modo da assicurare la consegna della posta.
- Non sono ammesse cassette postali o simili in presenza di bucatore già esistenti sui portoni di accesso o sul fronte dell’edificio a ciò dedicate

Art. 3.4.12 – TARGHE

1. Modalità di installazione e dimensioni
- Le targhe indicatrici di attività commerciali e terziarie dovranno per dimensioni e materiali usati essere riportate al disegno ed alle caratteristiche della facciata senza nascondere, anche in parte, o danneggiare gli elementi architettonici dell’edificio.
 - Le dimensioni delle targhe dovranno essere comprese in un ingombro massimo di 33cm di base e 25cm di altezza e saranno montate su appositi sostegni distanziatori che le stacchino parallelamente al piano facciata di 2-3cm.
 - Nelle facciate con decorazioni modulari (bugnati, ecc.) le dimensioni saranno obbligatoriamente tali da non superare quelle del modulo o della unità minima che forma la decorazione (vedi grafico allegato).
 - Nel caso di edifici vincolati ai sensi del DLgs. 42/2004 è necessario conseguire il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici.
 - Nel caso in cui un edificio sia interessato anche in tempi diversi dall’installazione di più targhe, queste dovranno comunque venire composte secondo un disegno regolare (vedi grafico allegato).
 - Le dimensioni massime ammesse possono essere ulteriormente ridotte, su prescrizione dello Sportello Unico dell’Edilizia, in quei casi in cui un numero troppo elevato di targhe vada ad alterare la visibilità del fronte e il valore architettonico del fabbricato.
2. Materiali
- I materiali delle targhe saranno tali da adattarsi cromaticamente al fronte su cui verranno installate.
 - Sono ammessi quelli che non si degradano velocemente nel tempo o che si alterano senza scadere nell’aspetto (rame, ottone, bronzo, pietre, ecc.).
 - Nel caso vi siano più targhe il materiale deve essere uniforme almeno negli elementi costitutivi e caratterizzanti il progetto.
 - Non sono ammesse targhe luminose.
3. Nelle seguenti Figg. 1 e 2 sono visibili due tipi di decorazione: a bugnato ed a scanalature orizzontali. In entrambi i casi le targhe sono inserite, per dimensioni e composizione, nel disegno a moduli scolpiti presente nel fronte. Nelle seguenti Figg. 3 e 4 si mostrano due fronti non decorati. Rispettando l’obbligo di non superare, col margine superiore del gruppo di targhe, l’imposta dell’arco o l’intradosso dell’archi-trave si propongono due possibili criteri di aggregazione ordinata

INSTALLAZIONE E
DIMENSIONI

MATERIALI



Art. 3.4.13 – COIBENTAZIONI

- | | |
|--|---|
| <p>1. L'intervento di manutenzione straordinaria che preveda il rivestimento "a cappotto" di un edificio ai fini della coibentazione non è ammesso su edifici in centro storico vincolati ai sensi del DLgs. 42/2004 o assoggettati alla categoria d'intervento "restauro e risanamento conservativo" nella facciata prospiciente vie o spazi pubblici. Negli altri prospetti (interni o laterali non prospicienti vie o spazi pubblici) l'intervento è ammesso qualora compatibile con il rispetto dei valori storici e culturali dell'oggetto di intervento (bancali, sporti, etc.). È ammessa la coibentazione interna di tutti i fronti di tali edifici quando non sia interessata da caratteri costruttivi e decorativi di valore storico-architettonico.</p> | <p>RIVESTIMENTI A
 "CAPPOTTO"</p> |
| <p>2. È ammessa la coibentazione del solaio di copertura per un maggiore spessore massimo della copertura di 25 cm, a condizione che non aumentino le altezze interne dei vani e sia mantenuta la posizione di orditura dei solai.</p> | <p>SOLAI DI
 COPERTURA</p> |
| <p>3. Deve essere prodotta la certificazione che attesti la riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal DLgs. 192/2005 come previsto al comma 2 art. 11 DLgs. 115/2008.</p> | <p>CERTIFICAZIONE</p> |

Art. 3.4.14 – COPERTURE

- | | |
|---|--|
| <p>1. È prescritta la conservazione o il ripristino dei manti di copertura in coppi di laterizio.</p> | <p>CONFORMITÀ
 ELEM. ORIGINARI</p> |
| <p>2. Non è ammesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. modificare il profilo tipico del cornicione originario e la geometria e pendenza delle falde, salvo che negli interventi di RE; b. realizzare coperture piane; c. sostituire le parti sporgenti in vista in legno delle strutture portanti della copertura con materiali prefabbricati. | <p>DIVIETI</p> |
| <p>3. È ammesso modificare la quota di gronda esclusivamente nella misura minima che può derivare dall'ispessimento del solaio di copertura per esigenze di coibentazione.</p> | <p>QUOTA DI
 GRONDA</p> |
| <p>4. I canali di gronda non dovranno essere in materiale plastico e, salvo preesistenze diverse, avranno sezione semicircolare.</p> | |
| <p>5. L'eventuale inserimento di ascensori e montacarichi è ammesso nel caso in cui questo non interferisca significativamente con le caratteristiche dell'impianto tipologico originario. In tutti i casi il vano dell'impianto dovrà essere realizzato in modo da non fuoriuscire rispetto alla linea di falda se questa è prospiciente la strada e comunque rispetto alla linea del colmo del tetto.</p> | <p>INSERIMENTO DI
 ASCENSORI E
 MONTACARICHI</p> |
| <p>6. Non è ammessa la realizzazione di terrazzi in falda o di nuovi abbaini, fatte salve specifiche previsioni della sezione comunale.</p> | <p>TERRAZZI IN
 FALDA</p> |
| <p>7. È ammessa la realizzazione di lucernai sul piano di falda esclusivamente per dare luce ai locali che abbiano le caratteristiche dimensionali per essere resi abitabili in base alla LR 11/1998. Nel caso di sottotetti non abitabili sono ammessi solo lucernai di dimensioni minime per permettere l'accesso al coperto per la manutenzione. Non è ammessa la conservazione di abbaini che abbiano le caratteristiche di superfetazioni.</p> | <p>LUCERNAI SU PIA-
 NO DI FALDA</p> |

8. Gli impianti ad energia solare sono ammessi sulle falde dei tetti degli edifici al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
- a) non devono essere visibili da strade, piazze ed ogni altro spazio pubblico;
 - b) la superficie occupata dagli impianti non può superare il 20% della superficie delle falde di copertura relative all'edificio interessato;
 - c) gli elementi degli impianti a energia solare dovranno essere aderenti alla copertura e possibilmente sostitutivi del manto. I colori di tutti gli elementi dovranno armonizzarsi con quelli tradizionali (cotto, mattone, etc.);
 - d) al fine di ridurre l'effetto di inquinamento visivo e conservare il più possibile l'integrità delle coperture, la realizzazione degli impianti a energia solare deve essere accompagnata dalla riqualificazione dell'intera copertura dell'edificio, con l'eliminazione degli elementi e materiali incongrui (eternit, lucernai atipici o non più necessari, manti di copertura non tradizionali, comignoli prefabbricati ed altri elementi prefabbricati o di natura precaria, ecc.) che potranno essere sostituiti con materiali ed elementi tradizionali;
 - e) gli eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere localizzati all'interno degli edifici.

IMPIANTI
ENERGIA SOLARE

Art. 3.4.15 – COMIGNOLI E CANNE FUMARIE

1. I corpi tecnici emergenti dalla copertura (camini, sfiatatoi, etc.) devono essere inseriti in modo armonico nella copertura in relazione alle caratteristiche tipologiche dell'edificio e utilizzando forme e materiali della tradizione locale. INSERIMENTO
2. Nel caso di interventi di ristrutturazione è necessario prevedere un conveniente raggruppamento dei comignoli esistenti. In caso di realizzazione di nuovi comignoli questi dovranno essere collocati il più possibile in aderenza agli altri comignoli esistenti e a una distanza dal filo di gronda non inferiore alla propria altezza emergente dal coperto. RAGGRUPPAMENTO
3. I torrini esalatori dovranno riproporre le forme e i materiali dei comignoli. Se non protetti da coppi speciali potranno sporgere dal manto di copertura solo se rivestiti in lamiera di rame ossidato. TORRINI
ESALATORI
4. Le nuove canne fumarie possono essere installate solo su fronti non prospicienti o visibili da spazi pubblici.

Art. 3.4.16 – ANTENNE E PARABOLE

1. Nei centri storici (ambiti ACS_A1 e ACS_A2) antenne e parabole non possono essere installate su balconi e facciate prospicienti spazi pubblici e falde delle coperture prospicienti le piazze.

Inoltre

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nei portici dovrà essere sostituita la pavimentazione in cattivo stato manutentivo con materiali di pregio appartenenti alla tradizione: laterizio, lastre di arenaria, veneziana di marmo. È da escludere l'uso di pavimentazioni in marmo lucidato, ceramica, gres, prefabbricati autobloccanti.
- è possibile prevedere l'adeguamento delle vetrine commerciali, delle insegne e di ogni altro elemento di finitura della facciata
- potranno essere installati elementi di arredo quali fioriere, bacheche espositive, insegne, ed arredi esterni concordati con l'Ufficio Tecnico;
- dovrà essere prevista la rimozione degli elementi incongrui e delle superfetazioni costruiti sul fronte principale o aggettanti su spazi pubblici con particolare riferimento ai seguenti interventi:
- eliminazione delle componenti materiche o elementi superfetativi incongrui, di zoccolature o di pluviali in materiale non congruo rispetto alle regole della tradizione;
- eliminazione di sistemi di oscuramento a tapparella, di doppie finestre o portoncini in alluminio anodizzato, condizionatori;
- eliminazione di cartellonistica non autorizzata;
- pulizia di armadi e volumi tecnici, rimozione di ostacoli o elementi pericolosi.